

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 40

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 luglio 2007)

INDICE

ANGIUS ed altri: sulla gestione di una cooperativa di Frosinone (4-01930) (risp. STRADIOTTO, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	Pag. 1439	DIVELLA: sulla commercializzazione di insulina in Italia (4-01063) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 1456
BALBONI: su un atto vandalico in provincia di Reggio Emilia (4-01525) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1441	FERRANTE: sulla fornitura di arredi di una caserma (4-01529) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1458
BENVENUTO: contro la chiusura di un tribunale bilingue a Rovigno d'Istria (Croazia) (4-02034) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1443	sulla paventata chiusura di una sezione di una scuola d'infanzia sull'Isola d'Elba (4-01826) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1460
BORNACIN: su una vicenda accaduta presso il Consiglio comunale di La Spezia (4-00725) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1444	su farmaci contenenti sostanze tossiche (4-01927) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1462
sul trasferimento di un agente di Polizia giudiziaria (4-02016) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1449	GALARDI ed altri: sui circoli cooperativi (4-00332) (risp. STRADIOTTO, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	1464
CAPELLI, RUSSO SPENA: sullo sgombero di un accampamento <i>rom</i> di Milano (4-02146) (risp. LUCIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1450	PELLEGATTA: sui circoli cooperativi (4-00193) (risp. STRADIOTTO, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	1465
CASSON: sulla chiusura di un impianto chimico a Porto Marghera (4-01226) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1453	PIANETTA: sugli emolumenti percepiti dal direttore generale di un Policlinico (4-01180) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1467
COSTA: sull'organo monocratico di revisione previsto per alcuni Comuni (4-01236) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1455	STORACE: su rapine ai danni di banche in provincia di Frosinone (4-01461) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1471

ANGIUS, BRUTTI Massimo, GASBARRI, MONTINO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Risultando agli interroganti che:

in data 24 marzo 2005 il Ministero dello Sviluppo economico ha commissariato la società cooperativa «Progresso Sociale» di Boville Ernica (Frosinone), nominando il dottor Carmelo Verdiglione a Commissario straordinario, ulteriormente prorogata per 12 mesi il 10 aprile 2006;

da notizie di stampa e da documenti dei soci di detta cooperativa si desume che il Commissario straordinario non avrebbe ottemperato ad almeno due delle prescrizioni del decreto di nomina: la regolarizzazione della situazione sociale ed il ripristino degli organi sociali;

inoltre il Commissario straordinario non avrebbe provveduto alla convocazione di un'assemblea dei soci malgrado ne avesse fatto richiesta oltre il 10 per cento dei soci così come prevede il Regolamento della cooperativa e non avrebbe ottemperato alle richieste dei soci di poter ottenere copia del Libro dei soci della cooperativa,

si chiede di sapere:

quali misure ed iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare la veridicità delle mancanze sopra esposte;

quali misure di competenza si intendano porre in essere per ristabilire una corretta gestione della cooperativa.

(4-01930)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Occorre precisare, in via preliminare, che essendo intervenuta la scadenza della gestione commissariale della cooperativa «Progresso Sociale», con decreto ministeriale 10 maggio 2007 è stato disposto quanto segue:

– la proroga della gestione commissariale per un ulteriore periodo di 8 mesi a decorrere dalla scadenza precedente (24 marzo 2007);

– la sostituzione del Commissario governativo con altro professionista.

I motivi di tale decisione sono fondati, da un lato, sull'esigenza di proseguimento della gestione commissariale non essendo ancora maturi i tempi per un ritorno alla gestione ordinaria, dall'altro, sull'esigenza di incaricare della cura della gestione un Commissario più vicino territorialmente alla sede della cooperativa, stante la particolare situazione dell'ente, e al fine di un'incisiva e tempestiva azione dell'organo commissariale, tesa al salvataggio della cooperativa.

Ciò premesso, in relazione all'operato del Commissario governativo *pro tempore* dottor Carmelo Verdiglione, si fa presente che lo stesso, a seguito di apposita richiesta avanzata dai competenti Uffici del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 25 gennaio 2007, ha relazionato sugli sviluppi della gestione comunicando, in particolare, che:

– in data 3 gennaio 2007, al sodalizio in argomento è stato notificato Atto di precetto (basato sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia e già notificato in data 12 settembre 2006, contro il quale era già stata proposta opposizione e, attualmente, vi è il giudizio pendente) promosso dalla Ravanelli Spa con il quale si intima la restituzione di alcuni beni di fondamentale importanza per l'attività della cooperativa;

– il Comune di Boville Ernica, secondo quanto riferito anche al Ministero dello sviluppo economico dallo stesso Sindaco, è interessato all'acquisto di parte dell'immobile di proprietà della citata cooperativa, che, comunque, verrebbe lasciato nella disponibilità della stessa a titolo di comodato gratuito.

Inoltre, in merito alla situazione debitoria della cooperativa in argomento, il predetto Commissario ha precisato che il risanamento è necessario per ripristinare il regolare funzionamento dell'ente ed ha illustrato l'attività svolta a tal fine (trattative con i creditori per raggiungere accordi, ottenere riduzioni o dilazione dei debiti) per riconsegnare il sodalizio suddetto ai regolari organi sociali da nominare con assemblea. Inoltre, ha chiarito che anche la citata operazione di cessione di parte dell'immobile al Comune di Boville Ernica si inserisce nel quadro di contenimento dell'esposizione debitoria.

Per quanto concerne, poi, la richiesta dei soci di avere copia del libro soci, occorre precisare che – ferma restando la inapplicabilità dell'articolo 2545-*bis* del codice civile e degli articoli 2421 e 2422, atteso che la cooperativa è posta in gestione commissariale e non in gestione ordinaria – le richiamate disposizioni si riferiscono ad una facoltà di ispezione e non già all'obbligo di consegnare copia del libro soci. Tale libro, infatti, non può che essere nella disponibilità dell'organo commissariale e lo stesso, pur avendo natura di atto privato formato da privati a fini privati, è assoggettato alla disciplina dell'accesso *ex lege* n. 241/90 in virtù del fatto che il libro è stabilmente in possesso di un soggetto, il Commissario governativo, titolare di un *munus* pubblicistico.

Occorre, altresì, sottolineare che – come più volte ribadito dal Consiglio di Stato – «ove l'istanza di accesso degli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso della pubblica amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine generale di controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quello della tutela di un ben specifico interesse» (C.d.S., V sez., 31 gennaio 2007, n. 408). Ora tale impropria strumentalizzazione sembrerebbe trasparire da una richiesta relativa all'acquisizione dell'integrale libro soci.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, si conferma che nella fattispecie trovano applicazioni le disposizioni della legge n. 241/90 in tema di diritto d'accesso ai documenti amministrativi. In tal senso, il Ministero dello sviluppo economico impartirà una specifica direttiva al nuovo Commissario governativo.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

STRADIOTTO

(16 luglio 2007)

BALBONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte di venerdì 9 marzo 2007, ignoti delinquenti distruggevano la croce apposta in località Cernaieto (Reggio Emilia) da alcuni volenterosi esponenti politici di centro-destra nel luogo in cui nell'aprile 1945, a guerra ormai finita, vennero massacrati 21 militari della Repubblica sociale italiana che si erano arresi ai partigiani dopo aver ricevuto la promessa di avere salva la vita;

l'atto vandalico, il terzo da quando la croce è stata apposta per la prima volta nell'ottobre 2006, è stato rivendicato con un volantino trovato sul posto inneggiante alla «guerra popolare di liberazione» e alla «resistenza armata»;

il giorno successivo veniva recapitata una lettera, intitolata «comunicato n. 1», al quotidiano di Reggio Emilia «L'Informazione», con cui una sedicente «Nuova Brigata Garibaldi» rivendicava l'ignobile azione, formulando aperte minacce contro coloro che pietosamente avevano voluto la croce, poi distrutta;

il suddetto comunicato veniva firmato in calce con una stella a cinque punte, simbolo inequivoco delle Brigate Rosse;

l'uso del simbolo delle Brigate Rosse e dello stile tristemente noto alla storia dei «comunicati» numerati con cui i brigatisti rivendicavano i loro delitti, ha destato profonda impressione presso l'opinione pubblica ed in particolare sincera indignazione presso la redazione del quotidiano destinatario della minacciosa missiva,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere:

per impedire che altri atti vandalici come quello sopra descritto abbiano a ripetersi;

per garantire adeguata protezione agli esponenti della forze politiche minacciate ed agli organi di informazione impegnati nel lodevole compito di isolare e condannare simili episodi;

per assicurare alla giustizia i responsabili.

(4-01525)

(14 marzo 2007)

RISPOSTA. – Il 15 ottobre 2006, in località Cernaieto di Casina (RE), si è tenuta, per la prima volta, la cerimonia di commemorazione dell'uccisione di 21 militi della Repubblica sociale italiana, ivi avvenuta nel mese di aprile del 1945.

Nell'occasione, alcuni esponenti di Alleanza Nazionale, della Fiamma Tricolore e di Forza Italia, nonché di un locale istituto di ricerca storica legato alla destra reggiana hanno deposto una croce di legno in ricordo dei caduti.

Il 31 ottobre seguente, ignoti hanno rimosso quella croce; successivamente, in cinque diverse occasioni, sono stati danneggiati analoghi simboli commemorativi.

Il 10 marzo 2007, nel medesimo luogo è stata asportata un'altra croce lignea. I responsabili dell'atto vandalico hanno anche lasciato sul posto un volantino che, nell'innegiare alla lotta partigiana, contiene messaggi intimidatori nei confronti dei «fascisti revisionisti». Il messaggio è firmato «Nuova Brigata Garibaldi».

Alla medesima sigla, mai evidenziatasi in precedenza nella provincia di Reggio Emilia, è anche attribuita la paternità di un «comunicato» inviato alle redazioni di alcuni quotidiani locali, con il quale è stata rivendicata la responsabilità dei ripetuti atti di vandalismo di cui si è in precedenza parlato.

Il documento contiene anche velate minacce il cui presumibile destinatario è un consigliere regionale di Forza Italia, esponente di rilievo del coordinamento reggiano del partito e della coalizione di centro-destra, il quale aveva partecipato alla cerimonia del 15 ottobre 2006, criticando pubblicamente l'esecuzione dei militi della Repubblica sociale italiana, che sarebbe avvenuta a guerra finita, ed esprimendo solidarietà ai familiari delle vittime.

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della Questura, che ha tempestivamente informato l'Autorità giudiziaria.

Relativamente alle iniziative assunte per contrastare simili fenomeni, si assicura che da tempo il Ministero dell'interno mantiene un elevato livello di controllo in relazione al rischio di possibili episodi di intolleranza o di intimidazione politica.

In particolare, le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia seguono con attenzione tutti gli eventi che possono incidere negativamente sulla libertà di opinione e di espressione di tutte le componenti politiche e dei loro esponenti. A tal fine, le Forze di polizia dispongono e rivedono periodicamente, in sede di coordinamento tecnico, le misure per assicurare, da un lato, un più capillare controllo del territorio con priorità dei servizi di sorveglianza sugli obiettivi maggiormente esposti a rischio e, dall'altro, l'intensificazione dei servizi di informazione per il monitoraggio costante delle attività svolte dagli aderenti ai gruppi politici più estremisti degli opposti schieramenti.

La protezione degli amministratori locali, e, nella misura del possibile, dei loro familiari, nonché delle altre persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate, così come delle sedi di uffici pubblici, partiti, cir-

coli e movimenti politici costituisce inoltre una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia.

Nel caso in argomento, il 3 aprile scorso, in sede di riunione di coordinamento tecnico delle Forze di polizia tenutasi presso la Prefettura di Reggio Emilia, è stata disposta l'adozione, in favore del consigliere regionale di Forza Italia presumibile destinatario delle minacce, della misura della vigilanza generica radiocollegata dell'abitazione.

Specifici servizi di sorveglianza sono anche attuati in occasione degli impegni pubblici del predetto consigliere regionale.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(12 luglio 2007)

BENVENUTO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la comunità italiana residente nella parte croata dell'Istria sta denunciando con vigore ed allarme che le autorità croate avrebbero deciso di sopprimere il tribunale di Rovigno d'Istria, accorpandolo a quello di Parenzo;

il tribunale di Rovigno, oltre ad essere il più antico dell'Istria, è uno dei soli due tribunali bilingui, insieme a quello di Buie;

a parere della comunità italiana tale soppressione, oltre agli aspetti pratici e morali, costituirebbe violazione del trattato italo-croato del 1996 di aggiornamento del Memorandum del 1954, andando a ledere i diritti della minoranza italiana in un «territorio di insediamento storico» quale è sicuramente Rovigno;

ritenuta la necessità di tranquillizzare per questo profilo la nostra comunità in Istria, già tanto provata dalle storiche vicissitudini,

si chiede di conoscere se quanto sopra descritto risulti al Ministro in indirizzo e, in caso affermativo, quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per indurre le autorità croate a recedere dalla ventilata soppressione del tribunale di Rovigno e, più in generale, per tutelare i giusti diritti della minoranza italiana in Istria.

(4-02034)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – L'accorpamento dei Tribunali di Parenzo e Rovigno (con perdita di autonomia di quest'ultimo che diverrebbe una sezione di quello di Parenzo), cui si riferisce l'interrogazione parlamentare in oggetto, rientra in un più ampio piano di riforma dell'apparato giudiziario nazionale mirante, nelle indicazioni del Governo croato, ad adeguarlo agli *standard* dell'Unione europea. Nel complesso è previsto l'accorpamento di cinque Tribunali (5) tra cui, in Istria, quelli sopraccitati di Parenzo e di Rovigno.

Nel caso, tuttavia, del Tribunale comunale di Rovigno, come indicato nell'atto parlamentare è il più antico dell'Istria e l'unico, insieme a quello

di Buie, dove le cause vengono discusse anche in lingua italiana oltreché croata, l'accorpamento e la conseguente perdita di autonomia avrebbero per effetto una regressione dell'applicazione del bilinguismo con conseguenze negative per i diritti della minoranza italiana.

Quanto sopra è stato immediatamente rappresentato dagli esponenti della Minoranza italiana alle competenti Autorità croate, con la richiesta di rinunciare a tale progetto.

Il Parlamento croato, al fine di consentire una approfondita consultazione sulla questione tra le forze politiche, ha deciso di rinviare il dibattito. Al momento, la previsione più accreditata è che il voto in Parlamento possa slittare di qualche settimana, probabilmente fino alla fine di giugno, il tempo necessario per arrivare ad un compromesso. In tale contesto, l'efficace ed abile azione svolta dal Rappresentante della Minoranza italiana al Sabor croato, l'onorevole Furio Radin, è stata determinante per salvare finora il Tribunale comunale di Rovigno e tutelare i diritti della minoranza italiana.

In principio, il rischio dell'accorpamento del Tribunale comunale di Rovigno con quello di Parenzo parrebbe scongiurato, anche se evidentemente solo il voto in aula potrà confermarlo definitivamente. Al momento si discute della possibilità (alternativa) di sopprimere un altro Tribunale (quello di Pinguente); larga parte delle forze politiche istriane si sta tuttavia mobilitando nel tentativo di evitare che l'Istria paghi un prezzo sull'altare della riforma del sistema giudiziario e le trattative si stanno protrahendo. Anche perché il Governo rischia di trovarsi in difficoltà al momento della votazione: senza il sostegno dei rappresentanti delle minoranze e di tutte le forze politiche istriane non avrebbe infatti, quasi certamente, i voti necessari a far passare la riforma.

L'auspicio dei Rappresentanti della Minoranza italiana, che hanno valutato positivamente tale rinvio, è che nelle prossime settimane si rinunci definitivamente al prospettato accorpamento ed alla conseguente perdita di autonomia del Tribunale comunale di Rovigno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(17 luglio 2007)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno.* – Risultando all'interrogante che:

nelle scorse settimane il Consiglio comunale di La Spezia è stato interessato da un duro scontro politico fra maggioranza e opposizione su diverse pratiche all'ordine del giorno, tra cui la nuova Convenzione fra il Comune e l'Enel relativa al risarcimento dei danni all'ambiente e alla salute prodotti negli anni dalla Centrale di Vallegrande;

nel corso di questo confronto, l'opposizione ha presentato su alcune delibere svariate centinaia di emendamenti ed ha manifestato l'inten-

zione di presentarne altre migliaia sulla pratica suddetta, il cui esame è previsto dopo il 23 ottobre 2006;

nel corso della seduta del 13 ottobre 2006, a seguito di specifica richiesta formulata nella riunione precedente da parte di un consigliere comunale di maggioranza, è stato prodotto all'attenzione dell'assemblea da parte del Presidenza del Consiglio comunale un doppio parere scritto, firmato dal Direttore generale del Comune e dal Segretario comunale, sull'ammissibilità di 850 emendamenti presentati da diversi consiglieri di opposizione sulla pratica in quel momento in discussione;

nel primo parere, quello del Direttore generale, si faceva genericamente rilevare che le proposte di modifica – in blocco e non singolarmente – «si sostanziano nella sola sostituzione di singole parole del testo o con parole di significato equivalente e pertanto sono prive di qualsiasi portata modificativa»;

nel secondo parere, reso dal Segretario generale, veniva invece ricordato il divieto contemplato dall'articolo 1, comma 3, della legge 241/90 secondo cui «la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria»;

utilizzando come base d'appoggio tali pareri, la Presidenza del Consiglio comunale decideva di cassare in blocco tutti gli 850 emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione e, di fronte alle reiterate proteste di questi ultimi, non riteneva nemmeno di sospendere la seduta per ascoltare su tale punto il parere della locale Prefettura, come esplicitamente richiesto nel corso del dibattito dai firmatari delle proposte di modifica contestate;

dinanzi ad un simile comportamento, chiaramente lesivo dei loro diritti di espressione democratica, i capigruppo dei tre gruppi di minoranza presenti nel Consiglio comunale inoltravano una richiesta scritta di parere urgente al Prefetto di La Spezia sulla legittimità del comportamento tenuto dalla Presidenza;

nella mezz'ora successiva, veniva recapitata a mano al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, da parte di un consigliere di opposizione (non essendo stato possibile per la Prefettura inoltrare la stessa via fax, essendo tutti i fax del Comune staccati o spenti) una nota a firma del Vice Prefetto vicario di La Spezia, dottoressa Annunziata Gallo, in cui, relativamente alla questione oggetto della richiesta dell'opposizione, veniva ricordato non solo che «tale legge (l'articolo 1, comma 3 della legge 241/90 citato dal Segretario comunale) non può trovare alcuna applicazione alle sedute del Consiglio comunale, che sono disciplinate, come è noto, dal Testo unico del 2000 e dal Regolamento del Consiglio» ma anche che «tali testi non attribuiscono al Segretario generale e al Direttore generale il potere di pronunciarsi preventivamente sull'ammissibilità degli emendamenti, decidendo se abbiano carattere modificativo o meno», ricordando che «tale potere è invece riservato al Consiglio comunale, come si evince dagli artt. 55-56-57 del Regolamento»;

il Presidente del Consiglio comunale, contestando la legittimità delle modalità di inoltro, non riteneva di prendere in esame tale parere e procedeva senza indugi a sottoporre a votazione la delibera all'ordine del giorno, dopo aver eliminato tutti gli emendamenti presentati dalla minoranza e negando ripetutamente (come risulta dal verbale della seduta) la parola a più consiglieri che la chiedevano sull'ordine dei lavori (mentre il Regolamento consiliare prevede invece che debba essere concessa in qualsiasi momento, qualora ne venga fatta esplicita richiesta da un componente del Consiglio);

tale situazione ingenerava un grave momento di tensione all'interno dell'assemblea, provocando una dura reazione da parte dei consiglieri dell'opposizione e facendo venir meno, presumibilmente anche per il futuro, il clima di normale collaborazione e di fiducia reciproca che dovrebbe sempre caratterizzare la vita delle istituzioni democratiche, anche nell'asprezza e nella rigidità dello scontro politico;

particolarmente grave e lesivo dei diritti di espressione delle minoranze – tutelati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune e dalle consuetudini in vigore in tutte le assemblee elettive – appare il comportamento tenuto in questa occasione dal Presidente del Consiglio comunale, supportato dal Segretario comunale e dal Direttore Generale;

ritenuta del tutto illegittima e particolarmente immotivata la bocciatura in blocco di tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione sulla base di un parere generico reso da organi tecnici che, stante a quanto evidenziato dalla Prefettura, non solo non avevano titolo a intervenire sulla ammissibilità preventiva degli stessi, ma che non hanno ritenuto opportuno nemmeno presentare una valutazione circostanziata per ogni singola proposta di modifica;

ritenuto che il Consiglio comunale di La Spezia, secondo comune della Liguria per numero di abitanti, sia un'istituzione in cui, al pari di qualsiasi altra assemblea elettiva democratica, deve essere sempre garantito il rispetto delle leggi e dei regolamenti, assicurando fino in fondo le prerogative politiche e gli spazi di agibilità democratica di tutte le componenti in esso rappresentate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto accaduto nei giorni scorsi nel Consiglio comunale di La Spezia ed in particolare nella seduta del 13 ottobre 2006;

se non si ritenga che, nell'occasione, sia la Presidenza del Consiglio comunale che gli organi tecnici del Comune non si siano attenuti al rispetto delle norme previste dal Regolamento consiliare e dallo Statuto e, soprattutto, se sia stato assicurato oppure no il pieno ed integrale esercizio dei diritti di espressione democratica della minoranza;

quali urgenti interventi il Ministro ritenga necessario assumere, qualora rilevasse irregolarità, per ripristinare immediatamente la piena legalità nel funzionamento di questa Istituzione e anche per evitare in futuro

il ripetersi di analoghi episodi che compromettono le garanzie democratiche.

(4-00725)

(18 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Sui fatti esposti dall'interrogante la Prefettura di La Spezia ha svolto approfonditi accertamenti dai quali risulta che all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale del capoluogo, fissato per il 12 ottobre 2006, era previsto, in particolare, l'esame della deliberazione relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla permanenza degli equilibri di bilancio – ai sensi dell'articolo 193 del testo unico n. 267 del 2000 –, nonché la modifica della convenzione stipulata a suo tempo tra il Comune e l'ENEL per il risarcimento dei danni ambientali provocati dalla centrale di Vallegrande.

Nel corso delle precedenti sedute, i consiglieri di minoranza avevano presentato un numero rilevantissimo di emendamenti in merito alle proposte di deliberazione sopra indicate, 850 dei quali riguardavano la deliberazione sugli equilibri di bilancio.

In particolare, l'atteggiamento della minoranza si era irrigidito a causa della netta contrapposizione con la maggioranza in merito alla questione del risarcimento dei danni ambientali da parte dell'ENEL.

Sulla questione, in apertura della seduta del 12 ottobre, la Presidenza del Consiglio comunale presentava all'Assemblea un parere a firma del Direttore generale e del Segretario generale, relativo agli emendamenti delle due deliberazioni.

Nella prima parte del parere, si rilevava che le proposte di modifica alla deliberazione «si sostanziano nella sola sostituzione di singole parole del testo o con parole di significato equivalente e, pertanto, sono prive di qualsiasi portata modificativa».

Nella seconda parte del parere, si richiamava il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la «pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».

Sulla base di tale orientamento il Presidente del Consiglio comunale dichiarava inammissibili, tutte le proposte di modifica avanzate dall'opposizione, senza procedere all'esame e alla votazione dei singoli emendamenti.

In relazione a quanto sopra, i Capigruppo di minoranza, con esposto inviato alla Prefettura di La Spezia chiedevano un urgente intervento del Prefetto, ritenendo l'operato del Presidente del Consiglio «palesamente illegittimo e gravemente lesivo dei diritti di espressione democratica».

Con nota indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, la Prefettura di La Spezia, nel precisare che la legge n. 241 del 1990 non può trovare applicazione alle sedute del Consiglio comunale disciplinate, com'è noto, dal testo unico n. 267 del 2000 e dal Regolamento del

Consiglio comunale – rilevava che tali norme non attribuiscono al Segretario comunale e al Direttore generale il potere di pronunciarsi preventivamente sull'ammissibilità degli emendamenti, essendo tale potere riservato al Consiglio comunale, come si evince dagli articoli 55, 56 e 57 di tale Regolamento.

La nota veniva inviata immediatamente al Comune di La Spezia e, contestualmente, veniva consegnata ai Consiglieri di minoranza, in attesa di risposta immediata all'esposto presentato, stante l'inutilità di una pronuncia intervenuta dopo la conclusione della seduta consiliare.

A seguito del parere, espresso dalla Prefettura, il Presidente del Consiglio comunale rimetteva la decisione circa l'ammissibilità degli emendamenti all'assemblea, che li respingeva in blocco, con un'unica votazione, senza esaminarli e votarli singolarmente.

La seduta si concludeva con l'approvazione della deliberazione relativa alla permanenza degli equilibri di bilancio.

Si fa presente, inoltre, che il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale di La Spezia, invitati dal Prefetto per fornire i chiarimenti in merito alla vicenda sopra descritta, per evitare anche il ripetersi in futuro di situazioni di analoghe, hanno motivato la procedura irrituale seguita per l'esame degli emendamenti dell'opposizione con la necessità di approvare con urgenza la delibera relativa alla permanenza degli equilibri di bilancio, al fine di non incorrere nello scioglimento del Consiglio, essendo già scaduti in data 30 settembre 2006 i termini per l'adozione di tale delibera.

Si precisa infine che quanto richiamato nell'interrogazione concretizza un singolo episodio di illegittimità, come tale non rapportabile alla fattispecie normativa di cui all'articolo 141 del testo unico n. 267 del 2000.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, lo scioglimento degli organi collegiali degli enti locali ancorandolo a specifici presupposti, individuati nel compimento di atti contrari alla costituzione o in gravi e persistenti violazioni di legge ovvero per gravi motivi di ordine pubblico.

In considerazione del fatto che l'ipotesi in esame non può essere considerata come atto contrario alla Costituzione ovvero connesso a gravi motivi di ordine pubblico, va altresì esclusa una responsabilità per gravi e persistenti violazioni di legge, in considerazione dell'assenza, nel caso di specie, dei caratteri richiesti dalla norma ai fini dello scioglimento dell'organo collegiale.

D'altra parte, va ricordato che la giurisprudenza consolidata considera grave la violazione che dia luogo ad un comportamento deviante e scorretto pregiudizievole per la funzionalità dell'ente amministrato, che si rifletta direttamente sulle posizioni giuridiche dei cittadini e/o attenti alla funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri per interferire nella sfera di altri soggetti pubblici (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 25 ottobre 2004, n. 3687; Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 736).

Viene, altresì, considerato persistente il reiterato e pervicace comportamento contrastante con un preciso obbligo di legge, che manifesta ine-

quivocabilmente la volontà di disattendere, nonostante le rituali diffide, una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento delle funzioni dell'ente. La persistenza è caratterizzata, quindi, da episodi legati da un intento apertamente conflittuale con le altre istituzioni interessate; conflitto che, anche in ragione della sua durata, non può non incidere negativamente sulla funzionalità stessa dell'amministrazione.

Nel caso di specie, l'amministrazione comunale ha ottemperato alle indicazioni del Prefetto rimettendo, come detto, la decisione sull'ammissibilità degli emendamenti al voto del Consiglio, che li ha respinti in blocco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(16 luglio 2007)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

con comunicazione del 22 dicembre 2006, il Ministero dell'interno trasferiva alla Questura di Pisa un assistente capo in servizio nella Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura del Tribunale di Pisa, dove era stato aggregato nell'estate precedente;

tale trasferimento è avvenuto a seguito di espressa richiesta di comando da parte del Procuratore della Repubblica di Pisa;

il suddetto atto viene motivato precipuamente facendo riferimento alle assenze dell'assistente capo nel corso degli anni 2005 e 2006;

le assenze, come si evince dagli stessi atti, sono legate alle condizioni familiari dell'agente, padre di una ragazza affetta da grave disabilità e di un figlio nato da pochi mesi;

la sede lavorativa nella Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura del Tribunale di Pisa rispondeva appieno alle soprascritte inderogabili esigenze familiari dell'assistente;

la legislazione italiana è particolarmente attenta alla tutela delle persone disabili e dei loro familiari, per i quali è anche possibile, ai sensi della legge 104/1992, art. 33, comma 5, richiedere una sede lavorativa che renda agevole l'assistenza del familiare disabile e, in ogni caso, il preventivo assenso all'eventuale trasferimento della sede di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare immediati provvedimenti atti a valutare l'opportunità e la legittimità di tale atto di trasferimento, atteso che lo stesso determina una grave problematica in primo luogo per una persona affetta da grave disabilità, che si vedrebbe privare senza motivo, per molto più tempo rispetto a prima, dell'importante figura paterna.

(4-02016)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – Come segnalato dall'interrogante, un assistente capo della Polizia di Stato è stato trasferito d'ufficio, con decorrenza 4 dicembre 2006, dalla sezione di Polizia giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pisa alla Questura della medesima Provincia.

L'adozione del provvedimento trae origine da una richiesta di trasferimento formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, a seguito delle prolungate, seppur giustificate, assenze dal servizio poste in essere dal dipendente per congedo ordinario, congedo straordinario per gravi motivi ed anche in attuazione della legge n. 104 del 1992 («legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»). Si trattava, complessivamente, di 72 giorni continuativi nel periodo luglio/settembre 2005 e di 70 giorni nel periodo giugno/settembre 2006.

Tali assenze, a giudizio dello stesso Procuratore, avrebbero determinato conseguenze negative sulla efficienza e sul buon andamento del lavoro della sezione di Polizia giudiziaria.

È necessario precisare che, ai sensi della normativa vigente, l'assegnazione e la permanenza delle personale delle Forze di polizia presso le sezioni di Polizia giudiziaria è strettamente legata al rapporto di collaborazione con il competente Procuratore della Repubblica.

L'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 271 del 1989 («Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale») prevede infatti, che l'assegnazione alle sezioni di Polizia giudiziaria venga disposta dall'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale presso la Corte d'appello e del Procuratore della Repubblica interessato.

Analogamente, l'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede che il trasferimento dalle sezioni di Polizia giudiziaria sia disposto dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del Procuratore della Repubblica da cui la sezione dipende.

Si ribadisce, infine, che il dipendente non è stato trasferito ad altra sede ma assegnato alla Divisione anticrimine della Questura di Pisa, dove è stato esonerato, in considerazione della particolare situazione personale, dai turni di notte e fruisce regolarmente dei riposi mensili di cui alla citata legge n. 104 del 1992.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(12 luglio 2007)

CAPELLI, RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno.* – Risulta agli interroganti che:

i gravi fatti avvenuti a Milano durante il mese di dicembre 2006 sono stati causati da un improvviso e inopportuno sgombero di una comunità rom da via Ripamonti, operato dalle forze di polizia e ordinato dal

Prefetto di Milano, con una modalità a giudizio degli interroganti brutale e violenta;

durante l'«operazione di pulizia» sono andate distrutte anche le cartelle e i quaderni dei 30 minori della suddetta comunità, che peraltro era già inclusa in un piano di inserimento sociale promosso dalla Casa della Carità;

il 21 dicembre è stato siglato un protocollo presso la Prefettura di Milano fra Prefettura, Provincia, Comune di Milano e Comune di Opera, affinché nel territorio di Opera si adibisse uno spazio temporaneo quale rifugio dei rom sgomberati;

la provocazione leghista del 21 dicembre nel Consiglio comunale di Opera non solo ha impedito lo svolgersi della seduta regolarmente convocata, ma è sfociata in un corteo diretto al campo rom, in un incendio delle tende e in caroselli notturni in città, senza che le forze dell'ordine intervenissero a tutela dei diritti dei rom e dei cittadini di Opera;

si registra la presenza all'ingresso del campo rom di Opera di un presidio «razzista» permanente, strutturato con baracche e luoghi di ristoro e guardato a vista dalle forze dell'ordine, che nulla dicono e fanno in relazione alla sua totale illegalità costituzionale;

si verifica in tal modo, una continua violazione dei diritti e della dignità umana da parte dei soggetti del presidio contro i visitatori del campo, che portano aiuto e solidarietà, i quali vengono insultati e coperti di sputi;

stesso trattamento è rivolto contro gli abitanti del campo, continuamente sottoposti al disprezzo e allo stigma, al punto tale che quando la tensione sale e il presidio razzista si ingrossa, la Casa della Carità provvede a trasportare in altro luogo la comunità dei rom, in feste, incontri e rifugi notturni più sicuri,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno riferire in merito ai comportamenti del Prefetto di Milano e del Questore, i quali, a giudizio degli interroganti: non hanno provveduto a fare sgomberare il campo di via Ripamonti; non hanno garantito lo svolgimento del Consiglio comunale di Opera; non perseguono chi delinque in flagranza di reato; non tutelano né gli abitanti del campo Rom, trasformandolo in luogo di umiliazione e di semiprigionia, né i loro visitatori, con l'immediato sgombero del presidio.

(4-02146)

(13 giugno 2007)

RISPOSTA. – Il 14 dicembre 2006, a Milano, le Forze dell'ordine hanno proceduto allo sgombero di un'area in via Macconago 50, di proprietà della società IM.CO., da tempo occupata abusivamente da una comunità Rom.

Si è trattato di un atto dovuto da parte delle Forze dell'ordine, a seguito di una formale diffida da parte della proprietà dell'area, la cui mancata esecuzione avrebbe infatti potuto comportare profili omissivi di na-

tura penale e risarcitoria. Nel corso delle operazioni, tra l'altro, sono stati individuati ed espulsi 18 cittadini extracomunitari privi di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Le operazioni hanno consentito la restituzione del bene alla proprietà e si sono svolte con la consueta e sperimentata professionalità degli operatori di polizia senza che venisse rilevata, come specificamente segnalato dalla Prefettura di Milano, alcuna lesione di diritti.

Per trovare una sistemazione di emergenza alla parte regolare della comunità Rom di via Macconago (circa 70 persone), veniva raggiunta una formale intesa, promossa dalla Prefettura, con la Provincia e i Comuni di Milano e di Opera.

A tal fine, infatti, veniva allestita, il 21 dicembre 2006, una struttura temporanea di accoglienza in territorio operese, su un terreno di proprietà comunale. La soluzione stessa era stata proposta dallo stesso Sindaco di Opera.

Sempre il 21 dicembre, si è tenuta una seduta del Consiglio comunale di Opera dedicata all'argomento «campo di accoglienza Rom». In previsione di possibili turbative di ordine pubblico, veniva disposto un servizio di vigilanza a cura dell'Arma dei Carabinieri. Nella serata, tuttavia, una folla inaspettatamente numerosa, composta da oltre 200 persone, in netta prevalenza cittadini di quel comune, poneva in essere un'estemporanea manifestazione di protesta compiendo atti di vandalismo e danneggiando le strutture di accoglienza appena predisposte e non ancora occupate. Sul posto, al personale dell'Arma dei Carabinieri, presente in divisa e in borghese, si aggiungevano, in tempi brevi, rinforzi della Polizia di Stato e della stessa Arma.

In relazione a tali episodi, lo scorso 28 febbraio, l'Arma dei Carabinieri, che ha condotto le indagini, ha dato esecuzione ad un provvedimento di perquisizione locale con contestuale informazione di garanzia, emesse dalla Procura della Repubblica di Milano, nei riguardi di quindici cittadini del comune di Opera, tra i quali un Consigliere comunale della Lega Nord, tutti indagati per i reati di incendio, danneggiamento aggravato, istigazione a delinquere ed interruzione di pubblico servizio.

Prima della realizzazione della struttura di accoglienza il Prefetto di Milano aveva espresso, ai manifestanti, la disponibilità a valutare soluzioni alternative invitandoli a formulare, in tempi utili, proposte concrete che però non sono state individuate né portate al tavolo di confronto.

In ogni caso, i soggetti firmatari del Protocollo, mantenendo l'impegno assunto, procedevano comunque alla realizzazione del campo nella sede individuata e il 29 dicembre si insediava lì la comunità Rom.

A tutela della sicurezza pubblica e dello stesso insediamento Rom, è stato mantenuto un servizio ininterrotto di vigilanza con un rilevante impegno da parte delle Forze dell'ordine.

La protesta di una parte della popolazione operese – tra cui numerosi abitanti di un complesso immobiliare di nuova costruzione prospiciente il «campo» – ha assunto la forma di un presidio permanente in prossimità dell'ingresso del campo di accoglienza. Tale presenza è stata mantenuta

senza che si rendesse necessaria alcuna autorizzazione posto che, come è noto, l'ordinamento garantisce a qualsiasi cittadino la possibilità di manifestare pubblicamente il proprio pensiero o dissenso, con i soli limiti previsti dalla Carta Costituzionale.

In merito alla strutturazione del presidio in questione, non risulta che il Comune di Opera abbia assunto alcun provvedimento per sanzionare violazioni di regolamenti e norme di competenza comunale. Peraltro non è pervenuta alcuna: richiesta di assistenza della forza pubblica per eseguire ordinanze sindacali di rimozione di strutture abusive o di altri provvedimenti adottati dallo stesso Comune.

All'inizio del mese di febbraio la comunità Rom, ospite del campo, ha lasciato – come da accordo raggiunto il 19 gennaio – quella sede per essere accolta in altra struttura, con la conseguente cessazione del presidio di protesta.

Come accertato dalla Prefettura di Milano, infine, in merito alla vicenda evidenziata, non sembra possano ricorrere specifiche responsabilità delle autorità locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LUCIDI

(19 luglio 2007)

CASSON. – *Al Ministro dell'interno.* – Risulta all'interrogante che: la società americana Dow Chemical, dopo aver acquistato dall'ENI, circa cinque anni fa, l'impianto del ciclo TDI di Porto Marghera, ha deciso di chiuderlo definitivamente;

tale decisione ha destato molto sconcerto, per diversificati motivi, tra gli operai di Porto Marghera impiegati in detta lavorazione e la popolazione di Venezia-Mestre;

le operazioni di chiusura e dismissione di impianti del genere richiedono attente e accurate attività di smontaggio e di bonifica;

nel novembre 2002, si è verificato presso tali impianti un gravissimo incidente, che ha destato una notevole preoccupazione nella popolazione, soprattutto in considerazione della pericolosità delle sostanze trattate nel ciclo produttivo, tra cui il famigerato fosgene;

quell'incidente aveva fatto tornare alla mente di tutti la tragedia di Bhopal, in considerazione del fatto che in quell'impianto indiano, anch'esso in via di dismissione, erano trattate e conservate sostanze chimiche pericolosissime, in parte coincidenti con quelle in uso presso l'impianto TDI di Porto Marghera;

sono notorie la pericolosità e la delicatezza delle operazioni di dismissione di un impianto chimico di tal genere;

nel circondario di Venezia operano uffici e strutture dei Vigili del fuoco sicuramente preparate ed adeguate per affrontare anche situazioni di rischio di queste proporzioni,

si chiede di sapere se e quali disposizioni siano state date affinché le predette operazioni di dismissione siano attentamente e costantemente monitorate e seguite dai Vigili del fuoco di Venezia, all'interno delle loro specifiche competenze e in coordinamento con altre strutture di sicurezza e di prevenzione (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto ed altre), al fine di evitare qualsiasi pur minimo rischio per i lavoratori e per la popolazione di Venezia-Mestre.

(4-01226)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – La problematica inerente la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento Dow Italia s.r.l. di Porto Marghera è attentamente seguita dalle competenti strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare, al monitoraggio delle operazioni di dismissione provvede, in primo luogo, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia ove opera, fra l'altro, un Nucleo regionale avanzato NBCR (Nucleare-Batteriologicalo-Chimico-Radiologico) appositamente predisposto per affrontare le emergenze di natura chimica come quella in esame.

In secondo luogo, vi provvede il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi del Veneto, integrato da soggetti dotati di specifica competenza in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con cui è stata data attuazione alla direttiva dell'Unione Europea n. 96/82/CE.

Nella fattispecie, il Comitato tecnico regionale ha trattato la questione nel corso di varie riunioni, all'esito delle quali il gestore dello stabilimento ha presentato, così come richiesto dal citato consesso, la pianificazione di dettaglio per la messa in sicurezza e la bonifica degli impianti che prevede, fra l'altro, l'eliminazione di tutte le sostanze e preparati pericolosi, classificati ai sensi del decreto legislativo 334/99, entro la data del 15 aprile 2007.

Si informa, altresì, che il Comitato tecnico regionale ha ritenuto necessario nominare un'apposita commissione incaricata di effettuare un sopralluogo nello stabilimento della Dow Italia s.r.l. di Porto Marghera allo scopo di chiarire ed aggiornare le operazioni di dismissione.

Successivamente, nella riunione del 18 maggio 2007 il Comitato ha esaminato quanto elaborato dalla predetta commissione e in quella sede ha potuto constatare la conclusione, entro i termini prefissati, della I fase, relativa allo svuotamento dell'impianto, e ha stabilito di passare alla II fase, relativa alla messa in sicurezza e bonifica, prevista per l'estate del 2008.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

ROSATO

(13 luglio 2007)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con una norma inserita nella legge finanziaria 2007, poi ribadita nel codice delle autonomie degli enti locali, il Governo ha innalzato da 5.000 e 15.000 abitanti il limite per i Comuni di avvalersi di un organo di revisione monocratico, ovvero composto da un solo professionista;

ciò comporta che nei Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti vi dovrà essere un solo revisore e non più un organo composto da tre professionisti come in precedenza;

la portata di questo provvedimento risulta avere effetti gravissimi; così facendo, vengono impoveriti i controlli negli enti locali, essendo chiaro che un solo professionista non potrà essere in grado di far fronte con la necessaria efficacia e tempestività ai numerosi adempimenti cui è tenuto nell'interesse della collettività ed a favore della corretta e trasparente gestione dell'ente;

appare evidente come non si sia tenuto conto dell'importanza dei controlli affidati a professionisti qualificati che garantiscano la tutela della fede pubblica nell'interesse dei cittadini;

a giudizio dell'interrogante, è assolutamente sbagliato credere che simili provvedimenti possano portare ad una riduzione della spesa pubblica, in quanto eliminando un organo di controllo imparziale ed indipendente i controllati si sentiranno più liberi di gestire con maggior disinvoltura un'amministrazione non più soggetta al controllo di un Organo composto da tre revisori,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, con gli interventi di competenza, operare con urgenza ripristinando le precedenti disposizioni, eventualmente estendendo l'obbligo di vigilanza da parte di un organo composto da tre professionisti a tutti i Comuni.

(4-01236)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – La questione sollevata nell'interrogazione si colloca nella più generale problematica dell'efficacia dell'attuale sistema dei controlli negli enti locali, sulla quale, come è noto, è in corso una riflessione che involge anche aspetti di rilevanza costituzionale.

La norma a cui fa riferimento l'interrogazione, è, in particolare, contenuta nell'articolo 1, comma 732, della legge n. 296 (legge finanziaria 2007) del 27 dicembre 2006, ed è riproposta anche nel disegno di legge-delega di iniziativa governativa A.S. 1464, recante delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tale norma, unitamente ad altre contenute nella legge finanziaria, è finalizzata in primo luogo ad una riduzione delle spese di governo locale, ma risponde anche ad una più generale esigenza di semplificazione nella gestione contabile-finanziaria degli enti locali ed è in quest'ottica che è

stata confermata e riproposta anche nel citato disegno di legge-delega del Governo.

La disposizione concernente monocratici si inquadra in un disegno alligierimento dei costi della politica che non può non tradursi in una correlata riduzione delle spese per gli organismi di secondo livello nominati o incaricati dagli organi elettivi delle amministrazioni locali.

Segnali di attenzione del Governo verso questo tema sono anche la recente approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007, di un disegno di legge sul contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi, nonché diverse altre norme contenute nella legge finanziaria, quali in particolare:

art. 1, comma 718 – L'assunzione da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento;

art. 1, comma 1719 – L'indennità di fine mandato spetta soltanto nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;

art. 1, comma 731 – Per quanto concerne i consigli circoscrizionali, l'indennità di funzione per il presidente e il gettone di presenza per i componenti sono riconosciuti limitatamente ai Comuni capoluoghi di Provincia.

Nel ribadire, pertanto, la validità delle motivazioni che hanno portato all'introduzione della normativa a cui fa riferimento l'interrogante, si ritiene comunque che una eventuale diversa soluzione a quanto disposto potrà essere valutata ed approfondita in sede parlamentare nel corso della discussione sul citato A.S. 1464, attualmente all'esame della I Commissione permanente del Senato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(19 luglio 2007)

DIVELLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il diabete mellito è una malattia che comporta un blocco nella produzione di insulina, la quale, in condizioni normali, consente di mantenere costante la glicemia (tasso dello zucchero nel sangue) tra i 60 ed i 120 mg/dl;

il diabete si distingue in diabete mellito di tipo I, altrimenti detto diabete mellito giovanile, in quanto sorge nei primi anni di vita e fino all'età di venti anni circa, e che si caratterizza per la assoluta mancanza della secrezione dell'insulina, da parte del pancreas, e diabete di tipo II, che si palesa in età adulta e si caratterizza per l'insulina secreta che di per sé non è sufficiente a mantenere costante la glicemia;

soprattutto per i malati di diabete mellito di tipo I, o diabete giovanile, vi è la necessità di ovviare alla mancata secrezione dell'insulina, mediante frequenti e quotidiane iniezioni di insulina, in modo tale da permettere alla glicemia di rimanere costante e, per quanto possibile, più vicina ai livelli della stessa glicemia;

la mancata somministrazione di insulina e/o il mancato costante controllo del diabete può portare il paziente diabetico in trattamento insulinico, con l'andare del tempo, ad importanti e gravi complicanze, strettamente legate alla cattiva o prolungata gestione della malattia;

in Italia il diabete (di tipo I e di tipo II) è malattia che affigge circa tre milioni di persone, per una percentuale, pari a circa il 5% della popolazione;

dunque il diabete può ben definirsi «malattia sociale», a causa del forte impatto della predetta malattia anche in relazione alle gravi complicanze cui possono portare l'anzianità nella malattia e la cattiva gestione della stessa;

su tutto il territorio nazionale circa 600.000 persone soffrono di diabete di tipo I e, di conseguenza, sono costrette a ricorrere all'ausilio di ripetute quotidiane iniezioni di insulina, così da poter gestire al meglio la propria malattia;

già da tempo è stata sperimentata negli Stati Uniti la cosiddetta insulina *spray* (Exubera), che consente a coloro che la assumono, di evitare le fastidiose iniezioni di insulina, in quanto l'assunzione del farmaco avviene per via aerea, per il tramite di un apparecchio simile a quello utilizzato dagli asmatici;

dopo tale sperimentazione, negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi europei (ad esempio Irlanda e Germania), si è provveduto a commercializzare ed a diffondere l'utilizzo dell'insulina *spray*, iniziativa che anche in Italia si era previsto di avviare a partire dal novembre 2006;

tuttavia la suddetta commercializzazione non è avvenuta, frustrando la popolazione dei diabetici, che non sono in grado di verificare se questo nuovo tipo di terapia possa essere utilizzato (ovviamente, sotto rigido controllo medico) anche per migliorare la propria qualità di vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire notizie in ordine alle modalità ed alla tempistica della diffusione e della commercializzazione dell'insulina *spray* sul territorio nazionale.

(4-01063)

(13 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si precisa che la specialità medicinale «Exubera» è stata autorizzata con decisione della Commissione europea del 24 gennaio 2006; in linea di principio, tale autorizzazione consentirebbe l'immediata commercializzazione del prodotto su tutto il territorio europeo.

Di fatto, la legislazione europea in materia di procedure di registrazione centralizzate lascia impregiudicata la facoltà dei singoli Stati mem-

bri in merito all'inserimento dei farmaci così autorizzati nei sistemi nazionali di assicurazione/rimborso eccetera.

Si segnala che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ad oggi, non ha ricevuto alcuna domanda di classificazione, ai fini della rimborsabilità e della determinazione del prezzo di vendita, da parte dell'Azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di «Exubera» (Pfizer).

Al riguardo, si deve sottolineare il ruolo «passivo» svolto dall'AIFA rispetto alla ricezione di tali domande da parte dell'industria farmaceutica, la quale è l'unico soggetto responsabile delle decisioni relative all'attivazione della fase di «nazionalizzazione» dei prodotti di cui è titolare e, soprattutto, della scelta dei modi e dei tempi per il «lancio» del prodotto sul mercato.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(16 luglio 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Ministero dell'interno ha indetto, nell'ottobre 2005, un appalto concorso per la fornitura di arredi da destinare agli uffici centrali dell'amministrazione che dovranno trasferirsi presso la caserma «Federico di Savoia»;

nel novembre 2005 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e per l'approntamento delle campionature da visionare da parte della Commissione aggiudicatrice;

alla gara hanno partecipato 25 aziende, alcune anche di grande rilievo e prestigio internazionale;

la Commissione aggiudicatrice era composta da sei membri di cui solo uno aveva competenze tecnico-professionali adeguate;

nel corso dello svolgimento delle operazioni di valutazione, nella Commissione sono stati sostituiti, a diverso titolo, sia il Presidente che alcuni componenti, e la stessa Commissione, solo a seguito di pressioni sindacali, è stata integrata da due componenti con comprovate conoscenze tecnico-merceologiche;

nell'ottobre 2006 la stessa amministrazione ha disposto la revoca della gara di appalto;

allo stesso tempo non si conosce se per la fornitura delle apparecchiature mobili per l'archiviazione dei documenti cartacei sia stata indetta regolare gara di appalto e se la stessa, in analogia a quella per gli arredi, sia stata annullata;

non si comprendono le motivazioni di tale ritardo nel prendere la decisione di annullare le procedure di appalto, tenuto conto che la Commissione poteva già concludere i lavori nel mese di aprile/maggio 2006 e che l'appalto poteva, pertanto, essere aggiudicato anche senza la copertura finanziaria rinviando al successivo anno finanziario il reperimento dei

fondi necessari, bloccando il prezzo al momento dell'aggiudicazione e con ciò risparmiando tempo e risorse pubbliche;

si sottolinea che, nel frattempo, i lavori di due lotti sono oramai ultimati da tempo e che gli stessi, in alcuni punti, presentano segni di degrado dovuti alla mancata utilizzazione degli stabili;

si vuole evidenziare il comportamento collaborativo del personale del Ministero che, da anni, lavora in locali che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il disagio di alcuni lavoratori che da circa sette anni vivono a diretto contatto con un cantiere di notevoli dimensioni;

si vuole anche evidenziare che questa situazione di stasi sta ormai provocando danni sia culturali che economici poiché non si può procedere alla consegna della palazzina di via Panisperna destinata dalla legge 62/1999 ad ospitare il Museo della Fisica ed il Centro di studi e ricerche Enrico Fermi il cui appalto, per un importo di 17.718.868,17 euro, è già stato aggiudicato e finanziato dal CIPE ed i cui lavori, già iniziati, sono stati successivamente sospesi per l'indisponibilità della palazzina stessa perché occupata da personale che dovrà trasferirsi presso la caserma «Federico di Savoia»;

l'annullamento della gara impedisce l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione su un altro lotto, essendo l'edificio ancora occupato da personale del Servizio concorsi della Polizia di Stato che non può essere trasferito nei nuovi uffici perché privi di arredi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che dagli esiti di tale vicenda derivino danni patrimoniali a carico dell'erario.

(4-01529)

(14 marzo 2007)

RISPOSTA. – Nel richiamare le notizie già fornite il 16 novembre 2006 in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-00373 dell'interrogante sulla base delle ulteriori informazioni acquisite si comunica che una commissione tecnica del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche sta ultimando le operazioni di collaudo degli impianti installati presso i locali ristrutturati della caserma «Ferdinando di Savoia», ove saranno trasferiti gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza tuttora ospitati nello stabile di via Panisperna destinato a sede del Museo della Fisica e del Centro studi e ricerche Enrico Fermi.

Il collaudo è adempimento necessario per poter procedere alla consegna definitiva dell'immobile, per la quale occorreranno il certificato di agibilità per le nuove opere realizzate, nonché le certificazioni di conformità previste per gli impianti e le parti del fabbricato da occupare.

Concluse le procedure tecnico-amministrative di collaudo, si procederà al trasferimento nella nuova sede del personale del Servizio concorsi del Dipartimento, che utilizzerà provvisoriamente gli arredi già disponibili; il trasferimento di tutti gli operatori attualmente dislocati presso la sede di via Panisperna avrà luogo non appena saranno disponibili i nuovi arredi.

Relativamente alla procedura d'appalto per la fornitura degli arredi, richiamata dall'interrogante si precisa che la gara indetta nel 2005 per l'approvvigionamento dei materiali di casermaggio per il complesso demaniale «Ferdinando di Savoia» è stata revocata nel mese di settembre 2006 in considerazione di preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica e della conseguente necessità di ottimizzare l'impiego dei fondi assegnati.

Ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio finanziario 2006 sono stati, infatti, indirizzati ad acquisti destinati a soddisfare in via prioritaria le esigenze di carattere operativo della Polizia di Stato, com'è accaduto per l'acquisizione delle autovetture da utilizzare nelle attività di controllo del territorio.

Si fa peraltro presente che, per l'approvvigionamento dei materiali necessari all'arredamento del complesso, è attualmente in corso una nuova procedura di gara, che dovrebbe concludersi entro l'esercizio finanziario corrente.

Per quanto attiene infine al sistema di archiviazione per il medesimo stabile, si precisa che la relativa fornitura si è regolarmente perfezionata, a seguito di trattativa privata, esperita a completamento di precedente fornitura ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le attrezzature così acquisite sono in fase d'installazione.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(12 luglio 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna pubblica «L. Gentini» della contrada San Piero, presso il Comune di Campo nell'Elba (Livorno), hanno inviato, il 21 marzo 2007, una lettera al circolo di Legambiente «Arcipelago Toscano» nella quale scrivono di aver «ricevuto comunicazione dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla probabile chiusura di una sezione della scuola dell'infanzia »L. Gentini«, situata a San Piero, già lo scorso anno dopo la chiusura di una delle sezioni noi genitori abbiamo avviato una viva protesta coinvolgendo tutta la comunità e varie istituzioni ottenendo la riapertura (...) facciamo presente che allora il C.S.A. di Livorno richiedeva le iscrizioni di 63 bambini, oggi ne richiede 68, la chiusura di una sezione nel prossimo anno scolastico nega ai 2 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia di S. Pietro di frequentarla, creando un evidente ulteriore diminuzione di iscritti nell'anno successivo»;

la contrada San Piero si trova nel Comune di Campo nell'Elba, provincia di Livorno; il suddetto Comune ha circa 4.155 abitanti. L'eventuale chiusura di questa sezione della scuola materna penalizzerebbe, viste

le notevoli distanze tra i vari Comuni, non solo i bambini ma anche le famiglie che sarebbero costrette a rivolgersi a scuole private o ad iscrivere i bambini in scuole pubbliche dei paesi vicini;

la decisione di sopprimere una delle tre sezioni della «L. Gentini» scaturisce dal fatto che, con l'emanazione del decreto ministeriale 331/1998, si introducono indici *standard* di superficie della scuola materna ben precisi e indifferibili: in base a questi criteri dovrebbero essere 68 e non 63 i bambini iscritti;

non si può sempre sottostare solo ad una rigida logica numerica, ma le situazioni vanno valutate attentamente in un'ottica più ampia, che tenga conto degli specifici contesti ambientali, come del resto recita anche il sopra citato decreto ministeriale. Per questo si dovrebbe, prima di decidere eventualmente di sopprimere una sezione, tenere conto della conformazione dell'Isola d'Elba, del numero di abitanti, e del fatto che già oggi questi bambini affrontano notevoli dei disagi per raggiungere la loro scuola;

come dimostrano i dati statistici, le iscrizioni alla scuola materna del Comune di Campo nell'Elba sono caratterizzate da una forte fluttuazione passando negli ultimi anni da 57 a 69 stabilizzandosi attualmente a 66;

la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006 che disciplina le iscrizioni ai vari ordini di scuola, tra le altre cose, ribadisce che si deve procedere «all'attivazione di opportune forme a coordinamento in modo da consolidare, le generalizzazioni del servizio nelle diverse realtà territoriali tenendo conto della dinamica della domanda (...) e rispondere al meglio alle richieste dei genitori»;

si vuole evidenziare che nella vita dei piccoli Comuni un punto di forza particolare è rappresentato dalla qualità del servizio scolastico che coinvolge profondamente la vita quotidiana delle famiglie e dell'intera comunità, tanto da costituire fattore di democrazia e valore sociale e culturale insostituibile. Il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche rappresenta, infatti, un formidabile tessuto connettivo nei processi di costruzione e di conservazione dell'identità delle persone e delle comunità. La coesione sociale e la forza dei territori è al tempo stesso alla base di un'economia di qualità in grado di competere nel mercato globale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente, considerando la conformazione dell'Isola d'Elba, il numero di abitanti ed il fatto che già oggi questi bambini affrontano notevoli dei disagi per raggiungere la loro scuola, per il mantenimento di tutte e tre le sezioni della scuola materna «L. Gentini».

(4-01826)

(2 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione riguardante la probabile soppressione di una delle tre sezioni della scuola materna pubblica

«L. Gentini» di Campo dell'Elba (Livorno) e si comunica che la questione è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, infatti, ha riferito che l'iniziale previsione di organico, formulata dall'Ufficio scolastico provinciale di Livorno sulla base dei dati relativi agli alunni, all'epoca previsti dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Marina di Campo, dal quale dipende la scuola dell'infanzia in parola, aveva portato alla soppressione di una sezione.

Successivamente, a seguito dell'aggiornamento dei dati forniti dal suddetto Dirigente scolastico, ed in coerenza con la normativa di riferimento, l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno ha confermato, anche per l'anno scolastico 2007/2008, le tre sezioni di scuola dell'infanzia a Campo nell'Elba.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(16 luglio 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie della stampa nazionale («La Repubblica» e «Corriere della Sera», 9 maggio 2007) si apprende di una gravissima denuncia nei confronti di farmaci tossici; in particolare, si legge testualmente negli articoli dei quotidiani «Lo sciroppo avvelenato, il dietilenglicolo, è un elemento indispensabile nel mondo moderno: è usato come solvente industriale ed è uno degli ingredienti primari delle sostanze antigelo. Ma è anche un prodotto letale. Nel corso degli anni, questo veleno è stato introdotto in medicine di ogni sorta – sciroppi per la tosse, antipiretici, farmaci iniettabili – per opera di contraffattori che speculano sostituendo sciroppi sicuri e più costosi, come la glicerina, usata comunemente nei medicinali, negli alimenti, nei dentifrici e in altri prodotti, con questo solvente dal gusto dolciastro. Lo sciroppo tossico è stato al centro di almeno otto avvelenamenti di massa verificatisi in varie parti del mondo negli ultimi due decenni. Secondo i ricercatori, il numero delle vittime ammonterebbe a migliaia di persone»;

dalla stessa stampa nazionale si apprende, inoltre, che «negli ultimi 25 anni, farmaci resi tossici dall'uso di glicol etilico al posto della glicerina come solvente hanno causato migliaia, forse decine di migliaia di morti in tutto il mondo, spesso bambini. Tre degli ultimi quattro avvelenamenti di massa sono dovuti a ditte o persone cinesi che hanno spacciato per glicerina il glicol etilico, una sostanza che è alla base degli anticongelanti nelle automobili. Lo afferma un'inchiesta pubblicata dal «New York Times». Il caso più recente, scrive il giornale, è quello del Panama, dove nel 2006 furono denunciate 365 morti, e dove si stanno riesumando i cadaveri per gli accertamenti: le autorità hanno scoperto che 260.000 bottiglie contenevano glicol etilico esportato dalla Cina come glicerina pura al 99,5 per cento. Il «New York Times» precisa che negli Stati Uniti

l'ente di controllo dei farmaci e degli alimentari ha ordinato alle ditte farmaceutiche «speciale vigilanza» al riguardo. Il glicol etilico è molto meno costoso della glicerina e se usato al suo posto frutta guadagni ingenti»;

l'Italia non sembrerebbe colpita direttamente da questa vicenda ma purtroppo bisogna constatare che, come testimoniano i risultati di recenti indagini dei NAS in varie città italiane, sono state sequestrate migliaia confezioni di farmaci cinesi illegali, in alcuni casi anche privi di autorizzazione all'immissione al commercio, senza etichette regolari, in altri casi addirittura contenenti sostanze palesemente pericolose per la salute,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivare immediatamente controlli, a garanzia della sicurezza dei cittadini, sulla provenienza e sulla composizione degli ingredienti di integratori e medicinali di origine non controllata, pubblicizzati eventualmente anche attraverso *Internet* e altri canali di vendita non tradizionali;

se non intenda attivare urgentemente delle campagne di sensibilizzazione per i consumatori che potrebbero eventualmente essere tentati dall'acquisto di tali medicinali, anche a causa dei prezzi più bassi.

(4-01927)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – In via preliminare si precisa che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) ha comunicato che nell'anno 2006 e durante il primo quadrimestre 2007 nel contesto delle attività di contrasto poste in essere nello specifico settore, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro prodotti della medicina tradizionale cinese, per un totale di 20.280 preparati, confezionati in varie forme commerciali (compresse, fiale, pomate, eccetera).

In merito a quanto segnalato nell'atto parlamentare, si sottolinea che in Italia il controllo della produzione di farmaci è effettuato secondo criteri e metodiche regolari, e ricomprende sia i medicinali «branded» sia quelli generici.

La normativa europea in materia di Norme di buona fabbricazione dei medicinali (Good Manufacturing Practices – GMP), recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede per i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci l'obbligo di controlli e verifiche stringenti; il sistema di GMP viene, peraltro, monitorato tramite le ispezioni effettuate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), alle quali sono soggetti i produttori di farmaci e di materie prime farmacologicamente attive.

Relativamente ai «Paesi terzi», dove possono essere prodotti medicinali e principi attivi «a rischio», si precisa che il suddetto decreto legislativo ha consentito anche per questi Paesi la verifica del rispetto delle GMP.

Sono state disposte diverse ispezioni, effettuate con la collaborazione di esperti dell'Istituto Superiore di Sanità; va precisato, peraltro, che già

antecedentemente alla normativa citata, l'Italia, comunque, ha partecipato alle ispezioni svolte dalle organizzazioni internazionali, come l'European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM).

Nella lotta ai farmaci contraffatti, l'Italia è certamente all'avanguardia in Europa, poiché ha da tempo avviato una cooperazione ufficiale con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio d'Europa (i due soggetti istituzionali che più si occupano del tema a livello internazionale); inoltre, è stato costituito un tavolo tecnico, che vede la partecipazione di AIFA, Ministero della Salute, NAS e Istituto Superiore di Sanità, per la predisposizione di piani e attività.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati realizzati corsi formativi per gli ispettori che operano sul territorio nazionale, e sono state individuate le necessarie procedure.

L'AIFA, inoltre, ha designato un coordinatore delle attività anticontraffazione, il quale, in collaborazione con i NAS, deve verificare i casi che possono interessare il nostro Paese, tramite il necessario collegamento con le organizzazioni internazionali.

Tra le attività già in corso, coordinate dall'AIFA e relative al territorio nazionale, si segnala quella che riguarda il commercio illegale dei medicinali su *Internet*, che costituisce senz'altro una delle principali fonti di diffusione di medicinali di dubbia qualità.

A questo riguardo, si comunica che si sta provvedendo ad un campionamento da siti sospetti, che fornirà i dati utili per avviare una campagna informativa ai cittadini sui rischi degli acquisti di farmaci da fonti non controllate.

L'obiettivo della campagna è quello di una corretta informazione su tali rischi che possono compromettere la salute dei pazienti, senza, tuttavia, creare ingiustificati stati di allarme nella collettività.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(16 luglio 2007)

GALARDI, CONFALONIERI, PELLEGATTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

con decreto del Ministro delle attività produttive del 30 dicembre 2005 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2006 sono state accolte alcune richieste di deroga ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile;

resta tuttavia inevasa la segnalazione relativa ai circoli cooperativi che riguarda esperienze di lunga e consolidata tradizione;

si tratta di centri di aggregazione sociale aperti al pubblico, presenti soprattutto in piccoli comuni o nelle periferie delle città e che offrono momenti di aggregazione sociale, opportunità di crescita culturale e un servizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, che riguarda

soprattutto fasce deboli della società (in modo particolare anziani e giovani);

rispetto ai valori cooperativi che vanno ben al di là della sola mutualità interna verso i soci, i circoli cooperativi storicamente hanno sempre operato con licenze di pubblico esercizio, proprio per offrire momenti di incontro alle comunità locali, e non solo ai propri soci;

queste esperienze cooperative, che spesso sopravvivono grazie alla disponibilità di tempo libero di tanti soci volontari anziani, dovrebbero essere considerate più per l'aspetto solidaristico e rientrare in una fattispecie di cooperazione sociale di cittadini/utenti (legge 381 del 1991), in quanto perseguono l'interesse generale della comunità all'integrazione sociale dei cittadini;

esiste a tal proposito una pronuncia positiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sezione generale della Cooperazione, Divisione II, che nel novembre 2000, rispondendo ad un quesito, ha riconosciuto, a determinate condizioni, questa possibilità,

si chiede di sapere se, in attesa di una definizione normativa più puntuale sulla natura di queste esperienze cooperative, in cui i cittadini si associano per gestire centri di aggregazione aperti a tutti, nel pieno rispetto delle norme di legge e attuando una forma di partecipazione auspicata anche dall'articolo 118 della Costituzione, possa essere consentito ai circoli cooperativi di approvare i bilanci secondo i criteri adottati nel 2005 e concessa quindi, per via amministrativa, una deroga all'applicazione della mutualità prevalente, onde evitare che vengano ingiustamente penalizzate queste esperienze di alta valenza sociale.

(4-00332)

(19 luglio 2006)

PELLEGATTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

i Circoli cooperativi rappresentano istituzioni di autogestione nel campo economico-sociale, ricreativo, culturale e che perseguono finalità mutualistiche;

con centinaia di centri e centinaia di migliaia di soci esercitano una funzione di aggregazione sociale, di promozione della vita democratica, di qualificazione dei centri urbani in molte aree del Paese e soprattutto in Lombardia;

i Circoli cooperativi si sono affermati nel Paese a partire dalla seconda metà del XIX secolo ed hanno connotato il radicamento della democrazia in vaste aree dell'Italia;

l'art. 45 della Costituzione «riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»;

i circoli cooperativi sono impossibilitati ad iscriversi come cooperative a mutualità prevalente;

per effetto della citata normativa e dell'applicazione del decreto legislativo 6/2003 (riforma del diritto societario), i Circoli subirebbero un

immediato e molto consistente aggravio dell'imposizione fiscale tanto da pregiudicare la continuità della loro stessa attività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'assunzione di un urgente provvedimento che consenta ai Circoli cooperativi di approvare i propri bilanci secondo i criteri adottati nel 2005;

se non ritenga altresì opportuno riesaminare la normativa in merito, in modo da poter riconoscere che i Circoli cooperativi esercitano nella realtà una prevalente attività mutualistica meritoria di promozione e incremento da parte delle istituzioni pubbliche, secondo il dettato della Costituzione.

(4-00193)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. (*) – I circoli cooperativi sono delle cooperative a tutti gli effetti e, come tali, possono essere iscritti all'Albo delle cooperative nella «sezione a mutualità prevalente» se gli stessi rientrano nei parametri stabiliti dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Per i circoli cooperativi non è previsto, attualmente, nessun regime derogatorio ai suddetti parametri, ai sensi dell'articolo 111-*undecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile poste in essere con decreto ministeriale del 30 dicembre 2005.

Si segnala che la questione rappresentata era stata sollevata, in passato, anche dalle associazioni di rappresentanza soprattutto in relazione alla presenza di circoli cooperativi nei piccoli centri.

L'esclusione dei circoli cooperativi dal regime derogatorio trae la sua ragione dal fatto che gli stessi svolgono la loro attività sulla base delle scelte operate. In particolare, essi possono scegliere di orientarsi, prevalentemente, verso i propri soci e, in tal caso, i requisiti della mutualità prevalente sono facilmente raggiunti; viceversa se, come propria strategia commerciale, intendono rivolgersi anche ad un più vasto pubblico, svolgendo, quindi, la propria attività non principalmente verso i soci, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6/2003 di riforma del diritto societario.

Tale decreto, nel modificare le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di natura fiscale, di fatto, attribuisce solo alle cooperative a mutualità prevalente la possibilità di continuare a godere pienamente dei benefici fiscali previsti da leggi speciali.

*Il Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico*

STRADIOTTO

(16 luglio 2007)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

PIANETTA. – *Ai Ministri della giustizia, della salute e dell'università e della ricerca.* – Risultando all'interrogante che:

un Consigliere di amministrazione dell'Università «La Sapienza», il prof. Antonio Sili Scavalli, aveva richiesto di acquisire copia del contratto stipulato in data 15 luglio 2005 dal Rettore, prof. Renato Guarini con il dott. Ubaldo Montaguti, per la nomina di quest'ultimo a Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, in data 14 novembre 2006 per le vie brevi e in data 30 novembre 2006 con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Rettore e al direttore amministrativo;

dai verbali del Consiglio di amministrazione del 12 e del 21 dicembre 2006 risulta reiterata la richiesta da parte del prof. Sili Scavalli di acquisire copia del contratto stipulato dal Rettore con il dott. Montaguti;

il prof. Sili Scavalli, nella sua qualità di Consigliere di amministrazione, è stato quindi costretto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in data 27 dicembre 2006 (protocollo ricezione primi atti n. 089589) in cui si rappresentava il fatto che non si fosse concesso ad un Consigliere di amministrazione dell'Università «La Sapienza» di acquisire copia di un atto amministrativo stipulato dal Rettore, Presidente del Consiglio di amministrazione;

lo stesso Consigliere di amministrazione dell'Università «La Sapienza», prof. Antonio Sili Scavalli, in data 19 gennaio 2007 ha chiesto al Rettore, prof. Renato Guarini, l'immediata risoluzione del contratto stipulato in data 15 luglio 2005 con il dott. Montaguti;

nel contratto di diritto privato di prestazione d'opera professionale sottoscritto dal Rettore, prof. Renato Guarini, con il dott. Ubaldo Montaguti in data 15 luglio 2005 all'art. 6 si legge: «Al direttore generale, per l'espletamento dei compiti di cui al presente contratto, è attribuito il compenso annuo, al lordo degli oneri a carico del lavoratore, pari ad 207.000,00 euro annui. Tale compenso sarà incrementato, fino al 30% dell'importo totale lordo da corrispondersi semestralmente sulla base dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale in rapporto alla realizzazione degli obiettivi prefissati di cui all'allegato A. Il compenso, a carico del bilancio dell'Azienda Policlinico Umberto I, sarà corrisposto in dodici ratei mensili posticipati, ciascuno di uguale ammontare». Sul sottoconto 750001 del bilancio di previsione 2006 dell'Azienda Policlinico Umberto I risulta la cifra di 269.100,00 euro come costo dell'indennità del Direttore generale;

al contrario, le normative vigenti, e specificatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, disciplinando il trattamento economico da attribuire ai direttori generali, prevede una base annua non superiore a circa 150.000 euro e un'integrazione massima del 20%. L'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, recita: « Al direttore generale è attribuito il trattamento economico

omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri: a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera; b) numero di assistiti e di posti letto; c) numero di dipendenti. Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c) non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C»;

l'art. 2-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, prevede poi specificatamente l'applicabilità del tetto massimo retributivo anche ai direttori generali dei policlinici universitari. Recita infatti: «2-*bis*. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517»;

quindi gli attuali emolumenti percepiti dal direttore generale sono pagati sul bilancio aziendale e quindi dalla Regione e risultano palesemente al di sopra dei tetti previsti dalle normative vigenti;

il Rettore, prof. Renato Guarini, avrebbe stipulato un contratto eccessivamente oneroso, al di fuori dei tetti massimi previsti dalle normative vigenti, contratto che peraltro viene poi pagato da un ente terzo, cioè la Regione;

la legge 14 gennaio 1994, n. 20, all'art 1, comma 4, recita: «La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.». Quindi si prevede un'azione di responsabilità nei confronti di amministratori pubblici che abbiano cagionato danni erariali ad altre amministrazioni pubbliche anche se da loro non amministrate;

in data 13 novembre 2006 con prot. n. 0052671 il Rettore, prof. Renato Guarini, ha scritto al Direttore generale: «Riscontro la Sua nota prot. 0033058 del 12 ottobre 2006 concernente l'oggetto, con la quale mi viene ufficialmente trasmessa la Relazione da Lei presentata all'Organo di Indirizzo in data 13 settembre 2006, anche alla mia presenza. Considerato positivamente il contenuto di tale relazione e preso atto della discussione intervenuta in quella sede con riferimento a quanto previsto

dall'art. 6 del Suo contratto individuale di Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, ritengo pienamente raggiunti gli obiettivi ad 1 anno correlati agli indirizzi strategici che Le sono stati posti con decreto n. 346 del 15 luglio 2005 e con il contratto individuale summenzionato.»;

con delibera del Direttore generale n. 618 del 1 dicembre 2006 avente ad oggetto «Integrazione retribuzione Direttore generale» il dott. Montaguti si sarebbe riconosciuta una indennità di 62.100,00 euro, come da previsione contrattuale;

i compiti dell'organo di indirizzo disciplinati dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999 sono, invece: «L'organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione». Non rientra quindi assolutamente tra i compiti dell'organo di indirizzo la verifica dei risultati raggiunti dal direttore generale;

il vigente protocollo di intesa tra l'Università «La Sapienza» e la Regione Lazio, determinazione del Direttore 2 agosto 2002 n. 640 pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* n. 27 del 30 settembre 2002, all'art. 3, prevede al contrario: «La Regione e l'Università verificano congiuntamente i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, applicando con decreto motivato e congiunto le norme previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Una Commissione paritetica apposita definirà il procedimento per la verifica dei risultati conseguiti dal Direttore generale. Al Direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.»;

quindi, il Rettore dell'Università «La Sapienza» avrebbe unilateralmente riconosciuto il raggiungimento degli obiettivi, verifica che avrebbe dovuto invece fare la Commissione paritetica che, per quanto risulta all'interrogante, non è mai stata nominata,

si chiede di sapere:

quali eventuali azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere in merito alle questioni sopra descritte;

se l'introduzione del *ticket* nella Regione Lazio serva per poter pagare gli emolumenti al dottor Montaguti e quali azioni abbia posto in essere il Ministro della salute, venuto a conoscenza della vicenda;

se i Ministri siano a conoscenza di eventuali azioni poste in essere dal Presidente della Regione Lazio e dall'Assessore regionale alla Sanità, Augusto Battaglia, per il ripristino del rispetto delle leggi che sembrano violate in questo caso. Giova ricordare le reiterate dichiarazioni del presidente Marrazzo sulla sua volontà di far rispettare la legge e di agire con forza contro chi la viola e di eliminare gli sprechi;

se sia legittimo da parte di un Rettore e di un Direttore amministrativo negare l'accesso agli atti amministrativi ad un Consigliere di am-

ministrazione in carica di una università e quali azioni intendano porre in essere al riguardo;

se si ritenga legittimo che un Rettore stipuli un contratto eccessivamente oneroso al di fuori dei tetti massimi previsti dalla legge e, peraltro, a carico di altra amministrazione e se e quali azioni intendano porre in essere in merito a tale comportamento.

(4-01180)

(25 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi informativi pervenuti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Per quanto concerne l'entità economica del contratto del Direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I, dott. Ubaldo Montaguti, il Rettore dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma ha precisato che l'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, omologava il trattamento economico dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie a quello dei direttori generali delle ASL.

Tale trattamento era stato determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2005, n. 319, nell'importo di 300 milioni di lire, eventualmente integrabile con un'ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso.

Va sottolineato, tuttavia, che, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge cost. n. 3 del 18 ottobre 2001), la disciplina del trattamento economico dei direttori generali dei Policlinici universitari rientra certamente fra le competenze riservate all'esclusiva potestà legislativa regionale.

Il Rettore ha segnalato che, nel caso di specie, l'atto che costituisce, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, l'unica fonte normativa di rango regolamentare, suscettibile oggi di essere applicata, non potendosi ritenere più applicabile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502/1995 per non violare la riserva prevista nel suddetto articolo 117, comma 6, è la delibera della Giunta della Regione Lazio n. 1757 del 23 novembre 2001.

Tale delibera individua i limiti del trattamento economico per i direttori generali delle Aziende ASL e delle Aziende ospedaliere, ma non per i direttori dei Policlinici universitari.

Si può, pertanto, ritenere che la Regione abbia scelto di non determinare alcun limite al trattamento economico dei direttori generali dei Policlinici universitari. La motivazione della scelta risiede nelle particolari complessità e dimensioni di tali strutture, nonché nelle funzioni aggiuntive di didattica e ricerca rispetto alle funzioni proprie delle Aziende ospedaliere (attività assistenziali); per le suddette funzioni, come precisato dal Rettore citato, «in rapporto all'elevato numero di degenti, di personale, di prestazioni rese, e dello specifico rapporto con l'Università, trova giu-

stificazione la non applicazione al Direttore generale del tetto indicato per le altre strutture.

In assenza di tale tetto, si ritiene legittima l'attribuzione al Direttore generale del Policlinico Umberto I di un trattamento economico correlato con la maggiore complessità delle proprie funzioni».

In ordine alla richiesta, avanzata dal prof. Antonio Sili Scavalli, di acquisire copia del contratto stipulato in data 15 luglio 2005 dal Rettore con il dott. Ubaldo Montaguti, per la nomina di quest'ultimo a Direttore generale, è stato precisato che «non si ravvisa che il prof. Sili Scavalli, nella sua qualità di Consigliere di amministrazione dell'Università, abbia il diritto né l'interesse concreto ed attuale ad ottenere copia di un atto, coperto dalla riservatezza e il cui onere non ricade sul bilancio dell'Università, bensì su quello di altra Amministrazione, quale è l'Azienda Policlinico Umberto I».

Per quanto concerne gli aspetti di competenza del Ministero della giustizia, si fa presente che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha riferito che il prof. Sili Scavalli ha presentato un esposto concernente una asserita mancata comunicazione alla propria persona, nonostante la presentazione di una formale richiesta di una copia del contratto stipulato dalla citata Università per l'incarico di Direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I.

Detto esposto è stato ricevuto dall'Ufficio ricezione primi atti della Procura della Repubblica il 27 dicembre 2006, ed è stato iscritto nel registro mod. 45 degli atti non costituenti notizia di reato.

Il Procuratore ha comunicato che soltanto all'esito dell'acquisizione documentale integrativa sarà possibile assumere determinazioni al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(16 luglio 2007)

STORACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

lunedì 26 febbraio 2007 a Frosinone si è consumata l'ennesima rapina ai danni di una banca. Questa volta ad essere presa di mira è stata la Banca Carige di piazza Aonio Paleario;

dall'inizio dell'anno si tratta della quinta rapina ai danni di Istituti di credito presenti nella provincia di Frosinone. Infatti precedentemente sono state colpite nell'ordine: il 16 gennaio 2007 la Banca popolare di Fondi (agenzia di Ceccano), il 16 febbraio 2007 la Banca della Ciociaria (agenzia di Frosinone) e la Banca popolare dell'Adriatico (agenzia di Sora), il 19 febbraio 2007 la Banca di Roma (agenzia di Ceccano 1);

nell'anno 2006 le rapine sono state in totale 20 contro le 5 del 2005, con un impressionante incremento pari al 400%, e da questo dato sono escluse le tentate rapine e quelle effettuate ai danni di apparecchiature *bancomat*;

sempre nell'anno 2006 questo fenomeno criminale ha registrato un forte incremento dal mese di giugno. Infatti fino a maggio 2006 si sono registrate «solo» 5 rapine, dato decisamente non in linea con il 2005 dove c'è stato il minimo storico per il territorio, ma comunque coerente con gli anni 2003 e 2004, rispettivamente 7 e 8 rapine;

fatte salve rarissime eccezioni, il resto delle rapine si è svolto sempre con la stessa modalità, ovvero la cosiddetta «banda del taglierino» entra in azione portando a compimento il colpo in pochissimi minuti e non senza tensione all'interno delle filiali e con il personale dipendente molto spesso costretto a far ricorso a visite mediche a seguito di *stress* e vere e proprie crisi di panico,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano prendere per prevenire l'emergenza criminalità che ormai di fatto ha preso piede in provincia di Frosinone;

se corrisponda al vero che le attuali difese di molte filiali bancarie siano del tutto insufficiente o, in casi limite, addirittura assenti;

se si intenda in qualche modo invitare le banche a dotarsi di guardie giurate – unico vero deterrente contro la microcriminalità e contro le rapine effettuate da non professionisti – in un periodo particolare come quello che sta vivendo un territorio da sempre non abituato a questo genere di «scorribande malavitose».

(4-01461)

(6 marzo 2007)

RISPOSTA. – Come evidenziato dall'interrogante, nel corso del 2006 e durante gli ultimi mesi del corrente anno si è riscontrata, nei centri minori della provincia di Frosinone, una significativa recrudescenza del fenomeno delle rapine ai danni di istituti di credito.

Tali illeciti sono stati commessi, nella maggior parte dei casi, presso quelle agenzie con ridotto numero di personale e, soprattutto, con l'uso di «taglierini», che hanno l'attitudine di sfuggire alla rilevazione dei «metal detector».

Allo scopo di prevenire efficacemente detto fenomeno, che – seppur da non sottovalutare – appare tipico di una delinquenza di non elevato profilo, le Forze di polizia, in sede di coordinamento tecnico interforze, hanno definito una dettagliata pianificazione dei servizi di vigilanza dell'intero territorio, con la specifica individuazione sia delle fasce orarie che dei giorni considerati più a rischio, avvalendosi allo scopo non solo delle unità territoriali, ma anche di quelle appartenenti ai Reparti specializzati.

Sono state inoltre irrogate misure di prevenzione nei confronti di quei soggetti che, essendo recidivi nella perpetrazione dei reati in argomento, presentano una particolare pericolosità.

Per quanto concerne l'azione di contrasto, è stata intensificata l'attività investigativa, che ha consentito, in diversi casi, di risalire agli autori delle rapine.

Ciò ha permesso, altresì, di accertare le responsabilità non solo di rapinatori residenti nel frusinate, ma anche di altri che, provenienti dalle limitrofe province di Roma, di Napoli e di Caserta, risultano, presumibilmente, attratti, oltre che dal facile guadagno, anche dalla agevole fattibilità di tali illeciti, proprio per le modalità sopra indicate.

Inoltre, le Autorità di pubblica sicurezza, nel contesto della cosiddetta «prevenzione situazionale» (che è la strategia che consente, partendo dall'analisi delle circostanze che conducono ad un tipo specifico di crimine, di introdurre cambiamenti di carattere gestionale o ambientale al fine di ridurre la possibilità che quel crimine accada), hanno condotto un'azione di forte sensibilizzazione, tramite l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), affinché i direttori dei singoli istituti di credito provvedano ad un tempestivo adeguamento dei sistemi di difesa passiva mediante l'installazione di strumenti tecnologici dissuasivi più avanzati e idonei a rilevare e incentivare l'uso delle carte di credito.

Nell'assicurare che le Forze di polizia non mancano di intervenire quando sussistano situazioni di emergenza ed altre particolari esigenze, si ricorda che gli istituti di credito possono altresì avvalersi, nell'ambito della cosiddetta «sicurezza sussidiaria», delle prestazioni rese dagli appositi istituti di vigilanza privata.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(12 luglio 2007)
